

CAPITOLATO

ACCORDO QUADRO FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE DIREZIONI DEL COMUNE DI FIRENZE (D.LGS. n. 81/08). CIG 9003031037

ART. 1 – DEFINIZIONI e ACRONIMI

Ai fini degli atti di quanto disposto con il presente capitolato si intende per:

- a) Affidamento/i: il provvedimento o i provvedimenti successivi alla stipula dell’Accordo quadro con il quale è affidato il servizio al fornitore
- b) Amministrazione contraente: il Comune di Firenze
- c) contratto/i attuativo/i: il contratto o i contratti concluso/i con il fornitore a seguito dell’affidamento o dei singoli affidamenti, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nell’Accordo quadro
- d) Accordo quadro: l’accordo quadro stipulato tra il Comune di Firenze e il Fornitore
- e) Fornitore: l’impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive l’Accordo quadro, obbligandosi a quanto nello stesso previsto
- f) Fornitura e/o la prestazione dei servizi: l’oggetto dell’Accordo quadro di cui all’art. 2 del presente capitolato e del contratto attuativo o dei singoli contratti attuativi
- g) parti: le parti contraenti dell’accordo quadro e dei contratti esecutivi
- h) Certificato di verifica di conformità: attestazione di esecuzione a regola d’arte delle prestazioni rispetto alle prescrizioni contrattuali rilasciato dalle Amministrazioni contraenti al Fornitore secondo le modalità di cui all’art. 102 del D.lgs. n. 50/2016
- i) RSPP: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
- j) SPP: Servizio Prevenzione e Protezione
- k) DVR: Documento di Valutazione dei Rischi
- l) PEE: Piano di Emergenza e Evacuazione
- m) PEV: Prova di Evacuazione
- n) SS: Sopralluogo Straordinario
- o) ASPP: Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione
- p) DL: Datore di Lavoro
- q) MC: Medico Competente
- r) RLS: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
- s) SGSL: Sistema di Gestione della Salute e sicurezza sul Lavoro
- t) TESEO: Applicativo gestionale dell’amministrazione per il SGSL

ART. 2 – OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO

1. L’Accordo quadro è concluso con un solo operatore economico ed è finalizzato all’affidamento del Servizio di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Direzioni del Comune di Firenze.

2. Successivamente alla conclusione dell'Accordo quadro, il Comune di Firenze provvederà ad aggiudicare al fornitore il servizio con uno o più affidamenti e a concludere i relativi contratti attuativi, che potranno avere ad oggetto le seguenti prestazioni standard e relativi obblighi accessori come precisati al successivo art. 4:

1. funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008;
2. redazione ex novo e/o aggiornamento dei Piani di Emergenza e Evacuazione (PEE);
3. predisposizione e supervisione delle Prove di Evacuazione (PEV). Dovrà essere garantita l'effettuazione di almeno n.20 prove di evacuazione nell'arco temporale di durata dell'accordo quadro, ove richieste dal RUP;
4. sopralluogo straordinario (SS) a cura del RSPP e/o da soggetto con la qualifica di Addetto al servizio prevenzione e protezione (ASPP);
5. effettuazione degli esami strumentali di cui all'Allegato 1 del presente capitolato.

3. Si precisa che il Comune di Firenze, alla data del 31/05/2021, presenta le seguenti caratteristiche:

1. I Datori di Lavoro sono individuati nelle figure dei Direttori di Direzione (Ordinanza del Sindaco 297/2013 e Delibera di Giunta 429/2015);
2. Nell'Allegato 2 del Capitolato è riportato l'elenco dettagliato delle Direzioni con l'indicazione numerica delle sedi principali ed il numero complessivo del personale in servizio al 31/05/2021;
3. Le attività/mansioni svolte all'interno dell'Amministrazione sono riportate nel prospetto di cui all'Allegato 3 del Capitolato.

4. I dati riportati negli Allegati 2 e 3 sono soggetti a variazioni. Sarà cura del Datore di Lavoro aggiornare, in caso di modifiche, i predetti dati prima della stipula dei singoli contratti attuativi.

ART. 3 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo quadro avrà durata di anni 2 decorrenti dalla sottoscrizione del medesimo, salva la possibilità di proroga di cui all'art.106 comma 11 e 12 d.lgs. 50/2016.

ART. 4 – OBBLIGHI DEL FORNITORE

1. Per l'esecuzione delle prestazioni di cui al precedente art. 2, comma 2, punto 1) deve essere garantito:

- a) in via ordinaria, il presidio di almeno due RSPP presso i Datori di Lavoro e/o Servizio Prevenzione e Protezione, ognuno dei quali dovrà essere presente almeno una volta a settimana per una durata minima di 4 ore. Nell'ipotesi in cui le prestazioni oggetto del singolo contratto attuativo riguardino un numero di Datori di Lavoro inferiore a 5, sarà sufficiente la presenza di almeno un RSPP almeno una volta a settimana per una durata minima di 4 ore.
- b) il censimento delle fonti di rischio al fine di aggiornare, a cadenza almeno semestrale, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Detto documento dovrà essere redatto utilizzando gli strumenti informatici messi a disposizione dell'Ente (cfr. ultimo capoverso del

presente articolo ed art. 5 primo capoverso).

- c) la partecipazione degli RSPP alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle Riunioni Periodiche di cui all'articolo 35 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e/o incontri con l'organo di controllo (es. Azienda USL, VVF, etc...) su convocazione del DL;
- d) l'individuazione dei fattori di rischio presenti nell'Ente ed individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- e) elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., e dei sistemi di controllo di tali misure;
- f) elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- g) la proposta dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- h) ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.;
- i) effettuazione, almeno due volte l'anno, del sopralluogo delle principali sedi di lavoro (cfr. Allegato 2) in collaborazione con il SPP ed eventualmente con il Medico Competente (MC) ed i RLS; la programmazione dei sopralluoghi è concordata con il singolo DL. Il primo sopralluogo dovrà avvenire entro 40 giorni lavorativi dall'affidamento;
- j) la produzione, su base mensile, di un rendiconto delle attività eseguite per singolo DL da inviare al/ai DL, ai relativi ASPP e al RUP;
- k) nei giorni lavorativi, la reperibilità telefonica e/o per e-mail per comunicazioni, pareri e/o consulenze.

2. Con riferimento alla prestazione di cui al precedente art. 2 comma 2, punto 2) si precisa che l'affidatario del servizio deve garantire:

- a) l'elaborazione e stampa delle planimetrie per piano con indicazione della cartellonistica necessaria (antincendio e di emergenza), in numero e formato adeguato all'installazione a parete (A3 e/o A4);
- b) che lo svolgimento della prestazione indicata avvenga entro il tempo massimo di 30 giorni lavorativi a partire dalla richiesta del DL e/o RUP (inviata per PEC).

3. Con riferimento alla prestazione di cui al precedente art. 2 punto 3) dovrà essere garantito:

- a) attività di supporto ai preposti e/o coordinatori delle emergenze, comprensiva della somministrazione di un breve corso di informazione/addestramento, preliminare alla prova, con illustrazione del PEE;
- b) la formalizzazione, a conclusione della prestazione, del verbale della PEV vistato dal DL e/o Coordinatore dell'emergenza e/o suo sostituto.

4. Con riferimento alla prestazione di cui al precedente art. 2, comma 2, punto 4) si precisa che l'affidatario del servizio deve garantire:

- a) l'effettuazione del sopralluogo straordinario (SS) entro 48 ore dall'invio per PEC della richiesta da parte del DL e/o RUP;
- b) la consegna di una relazione finale vistata dal DL e/o RUP a conclusione della prestazioni effettuate.

5. Con riferimento alla prestazione di cui al precedente art. 2, comma 2, punto 5) si precisa che l'affidatario del servizio deve garantire:

- a) l'avvio degli esami strumentali almeno entro 15 giorni lavorativi dall'invio per PEC della richiesta da parte del DL e/o RUP;

- b) la consegna della relazione finale con i risultati degli esami richiesti vistata dal DL e/o RUP a conclusione della prestazione.

6. Considerato che l'amministrazione ha adottato a partire dal 2017 un Sistema di Gestione della Sicurezza (SGSL), secondo le linee guida UNI-Inail, i RSPP e ASPP devono partecipare, ad uno o più corsi di formazione tenuti dal SPP, per un totale di complessive 6 ore, finalizzati all'utilizzo dell'applicativo "TESEO", strumento in dotazione all'Ente per la corretta implementazione del Sistema di Gestione della Sicurezza (SGSL).

ART. 5 – OBBLIGHI DEL COMUNE DI FIRENZE

La Stazione Appaltante si impegna:

- a mettere a disposizione dell'affidatario, mediante rilascio di apposite credenziali di accesso, il sistema software web-based per la redazione del DVR e per la corretta gestione del SGSL;
- a mettere a disposizione dell'affidatario i file editabili necessari per l'elaborazione delle planimetrie di cui al Piano di Emergenza ed Evacuazione richiamato al precedente art. 4, comma 2, punto 2.

ART. 6 – CONTRATTI ATTUATIVI

1. In base alle necessità dell'amministrazione contraente, il singolo contratto attuativo potrà avere ad oggetto tutte, una o più delle prestazioni indicate all'art. 2 ed avere una durata inferiore o pari all'intero periodo di durata dell'accordo quadro.

2. Entro l'efficacia temporale dell'Accordo quadro, potranno essere affidati al fornitore uno o più contratti attuativi.

3. Il corrispettivo del singolo contratto attuativo è determinato in relazione alle prestazioni affidate secondo quanto indicato nella tabella di cui all'art. 7.

4. In caso di inadempimento del contratto attuativo, che non sia di scarsa importanza, la stazione appaltante applicherà le penali di cui all'art 10, e in presenza dei presupposti indicati dall'art. 11, dichiarerà risolto il contratto attuativo e l'accordo quadro.

5. E' fatta salva la possibilità per la stazione appaltante di recedere dal contratto attuativo con le modalità indicate agli artt. 12 e 13 del presente capitolato.

ART. 7 – CORRISPETTIVO, MODALITA' DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

1. L'importo posto a base di gara, per le prestazioni a canone e a consumo, è pari a € 175.000 - IVA al 22% esclusa. L'importo massimo stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.lgs. 50/2016 è pari ad € 210.000,00 - IVA al 22% esclusa e comprende l'eventuale proroga tecnica per una durata massima di 6 mesi pari ad € 35.000,00 – IVA al 22% esclusa.

2. Il corrispettivo di ciascun contratto attuativo è determinato in relazione alle prestazioni affidate secondo quanto indicato nella seguente tabella:

TABELLA PREZZI UNITARI			
Prestazione	Parametro	Valore	Unità di misura
Art. 2 punto 1. RSPP - DVR a canone	Lavoratori addetti prevalentemente ad attività d'ufficio (*)	18	€/lavoratore/anno
	Lavoratori addetti prevalentemente ad attività non assimilabili ad attività d'ufficio (*) (es. giardiniere, cimiteriale, autista, cuoco, educatore, agente PM, esecutori, ecc.)	22	€/lavoratore/anno
Art. 2 punto 2. PEE a canone	Lavoratori addetti prevalentemente ad attività d'ufficio (*)	2	€/lavoratore/anno
	Lavoratori addetti prevalentemente ad attività non assimilabili ad attività d'ufficio (*) (es. giardiniere, cimiteriale, autista, cuoco, educatore, agente PM, esecutori, ecc.)	2,20	€/lavoratore/anno
Art. 2 punto 3. PEV a consumo	Lavoratore/Utente - Presente (°)	5	€/presente
Art. 2 punto 4. SS a consumo	Sopralluogo Straordinario	210	€/giorno uomo
Art. 2 punto 5. a consumo	Esami strumentali	Vedere Allegato 1	

(*) Questo dato viene aggiornato dai singoli Datori di Lavoro prima dell'avvio dei contratti attuativi

(°) Questo dato sarà comunicato dal singolo Datore di Lavoro prima della richiesta della prestazione

3. Gli importi di cui al presente articolo sono indicati al netto dell'IVA e sono riferiti ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione dell'Accordo quadro e dai singoli contratti attuativi, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del fornitore o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, l'amministrazione contraente tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e

assicurativi.

6. Non è ammessa la possibilità di revisione dei prezzi ai sensi di quanto previsto dall'art.106 D.Lgs. n. 50/2016.

7. Ciascuna fattura dovrà contenere, oltre alle indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione Contraente, il riferimento all'Accordo quadro ed al singolo affidamento cui si riferisce, nonché essere intestata e trasmessa all'Amministrazione Contraente nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nell'Accordo quadro.

8. Si evidenzia, altresì, che il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello dell'Accordo quadro, comunicato dalla Stazione Appaltante, dovrà essere inserito, a cura del Fornitore ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

9. Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un R.T.I., gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione "pro quota", nel rispetto delle condizioni e delle modalità disciplinate dal presente articolo.

10. Rimane inteso che l'Amministrazione contraente prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) – attestante la regolarità del Fornitore e di eventuali subappaltatori in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

11. Non si applica la ritenuta di cui all'art. 30 comma 5 bis del D.lgs. 50/2016 dal momento che la liquidazione delle prestazioni non avverrà in modo progressivo, ma in un'unica soluzione al termine di ciascun contratto attuativo.

12. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

13. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Amministrazione Contraente le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito indicate nell'Accordo quadro; in difetto di tale comunicazione il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati, anche laddove la variazione sia stata pubblicata nei modi di legge.

14. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della Convenzione un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, provvedono ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Fornitore si impegna a

trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma 4 del presente articolo, la descrizione di ciascuno dei servizi cui si riferisce.

ART. 8 – CESSIONE DEI CREDITI

1. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione Contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto dell'art. 106 comma 13 del D.Lgs. n.50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in ordine a contratti attuativi diversi. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione Contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 19 del presente Capitolato.

ART. 9 – GARANZIA DEFINITIVA

1. La cauzione a garanzia dell'esecuzione, rilasciata in favore del Comune di Firenze, è commisurata all'importo dell'Accordo Quadro e deve essere presentata alla data di sottoscrizione dello stesso.

2. Detta garanzia deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione contraente. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dai singoli contratti attuativi, degli accessori del debito principale e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce anche gli obblighi relativi all'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'amministrazione contraente, fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 10 in merito alla procedura di contestazione per l'applicazione delle penali, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'incameramento delle stesse.

4. La garanzia opera nei confronti del Comune di Firenze a far data dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro per tutta la durata del medesimo e, comunque, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e sarà svincolata – previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente verso il Fornitore – a seguito della cessazione di efficacia della medesima.

5. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016.

6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, ovvero venga meno in tutto o in parte per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'amministrazione contraente; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al fornitore.

7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro, fermo restando il risarcimento del danno.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applica l'art. 103 D. Lgs. 50/2016.

ART. 10 – PENALI

1. Il Fornitore dovrà scrupolosamente osservare, nella erogazione del servizio, tutte le disposizioni riportate nel presente capitolato, nell'Accordo quadro e nei contratti attuativi.

2. Se durante lo svolgimento del servizio fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nei predetti atti, si procederà, in primo luogo, all'applicazione delle seguenti penalità:

INADEMPIMENTO	IMPORTO SANZIONE
1) Assenza degli RSPP all'incontro settimanale di cui all'art. 4, punto 1) lett. a)	150 € per ogni inottemperanza;
2) Mancata partecipazione alle Riunioni Periodiche e/o incontri con organi di controllo di cui all'art. 4, punto 1) lett. c)	250 € per ogni inottemperanza
3) Mancata esecuzione del sopralluogo della sede di lavoro concordato con il DL di cui all'art. 4, punto 1) lett. i)	150 € per ogni inottemperanza;
4) Mancata presentazione del rendiconto mensile sulle attività eseguite di cui all'art. 4, punto 1) lett. j)	200 € per ogni inottemperanza;
5) Mancato riscontro ad una richiesta in reperibilità di cui all'art. 4, punto 1) lett. k)	50 € per ogni giorno di ritardo
6) Ritardo elaborazione PEE con relative stampe rispetto a quanto previsto dall'Art 4, punto 2) lett. b);	50 € per ogni giorno di ritardo
7) Mancata esecuzione del Sopralluogo Straordinario di cui all'art. 4, punto 4) lett. a)	200 € per ogni inottemperanza;
8) Ritardo avvio esami strumentali di cui all'art. 4, punto 5) lett. a)	50 € per ogni giorno di ritardo
9) Mancata partecipazione al/i corso/i di formazione dell'applicativo TESEO di cui all'art. 4, punto 6)	150 € per ogni inottemperanza

3. In caso di recesso ai sensi degli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'amministrazione contraente applicherà una penale a titolo di liquidazione del danno – salvo comunque il maggior danno – nella misura comunque del 15% del valore

complessivo dell'accordo quadro. Tale penale sarà applicata anche qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto.

4. La contestazione dell'inadempienza è inviata per iscritto al Fornitore tramite PEC da parte del direttore dell'esecuzione del contratto di concerto con il responsabile unico del procedimento, con indicazione di un termine, fissato in 10 giorni dalla data del suo ricevimento, per le eventuali controdeduzioni ovvero per la regolarizzazione dell'inadempienza contestata.

Si darà corso all'applicazione delle penali nel caso in cui, entro il termine indicato dall'Amministrazione contraente, gli elementi giustificativi non vengano forniti nei termini previsti o non siano ritenuti validi o l'inadempienza contestata, ove ciò sia possibile, non venga regolarizzata da parte dell'aggiudicatario.

5. Qualora il Fornitore reiteri la medesima inadempienza per più di tre volte, l'Amministrazione contraente, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo, potrà proseguire nell'applicazione delle penali in misura doppia rispetto a quanto sopra previsto.

6. In ogni caso, l'importo delle penali applicate non può superare il 10 % dell'ammontare netto contrattuale.

7. L'applicazione delle penali non preclude la risoluzione dell'accordo quadro e del contratto attuativo, nonché il risarcimento di maggiori danni ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 11.

8. L'Amministrazione Contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui all'accordo quadro con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della garanzia di cui all'art.9 e/o alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

ART. 11 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEL CONTRATTO ATTUATIVO

1. L'Amministrazione contraente avrà la facoltà di dichiarare risolto l'accordo quadro e i relativi contratti attuativi, ai sensi, per gli effetti e secondo le modalità di cui all'art. 108 comma 3 del D.lgs. 50/2016, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, nei seguenti casi:

- qualora si verificano da parte della ditta appaltatrice gravi inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato;
- in caso di cessione del contratto ad altri;
- in caso di mancata osservanza della normativa sul subappalto;
- per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi, ritardi reiterati dei pagamenti delle spettanze al personale dipendente;
- qualora venga accertato il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara nonché per la stipula dell'Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

- per inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza che determini un grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

2. A tal fine, si considera in ogni caso inadempimento grave:

- la violazione di norme che comporti il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.);
- irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000, falsità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, emersa all'esito del relativo controllo di veridicità;
- violazione degli obblighi derivanti dal CODICE DI COMPORTAMENTO adottato dal Comune di Firenze con delibera di giunta comunale n. 12 del 26/01/2021.

3. L'Amministrazione contraente si riserva di dichiarare risolto l'Accordo quadro e il contratto attuativo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, nel caso contemplato dall'art. 108 comma 4 del D.lgs. 50/2016, e, con le stesse modalità, in caso di inadempienze che comportino l'applicazione di penali ai sensi del precedente articolo 10 in misura superiore al 10% dell'importo netto contrattuale.

4. Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del D.lgs. 50/2016 l'amministrazione contraente interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Accordo quadro per provvedere al completamento del servizio.

5. E' sempre comunque fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni derivati dalle inadempienze, potendo rivalersi l'Amministrazione Comunale su eventuali crediti dell'appaltatore, nonché sulla cauzione, senza bisogno di diffide o formalità di alcun genere.

6. Ai sensi di quanto previsto dall'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici sottoscritta dalla stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze, l'Accordo Quadro e i relativi contratti attuativi sono altresì risolti di diritto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art.91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159.

ART. 12 – RECESSO

1. L'amministrazione contraente potrà recedere unilateralmente dall'accordo quadro e/o da ciascun contratto attuativo, in tutto o in parte, in qualunque momento, con le forme, i termini e le

modalità indicate dall'art.109 D. Lgs. 50/2016.

2. Il fornitore rinuncia espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso eccedente quanto a lui riconosciuto dagli articoli 109 D. Lgs. 50/2016 e 1671 c.c..

3. L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione al fornitore dove saranno esplicitate le ragioni del recesso, da comunicarsi a mezzo raccomandata a/r o PEC con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'amministrazione contraente verificherà la regolarità dei servizi già eseguiti.

ART. 13 – RECESSO PER ADESIONE A NUOVA CONVENZIONE CONSIP

Ai sensi dell'art. 1 comma 13, del Decreto Legge 95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 135/2012, la Stazione appaltante si riserva altresì il diritto di recedere, in qualunque momento, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A ai sensi dell'art.26, comma 1, della Legge 23.12.1999, n. 488, successivamente alla stipula del contratto, siano migliorativi e il contraente non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della stessa Legge 488/1999.

In caso di recesso, la Stazione Appaltante dovrà inviare al contraente una formale comunicazione via PEC, con preavviso non inferiore a 15 giorni, e saranno tenuti al pagamento:

- a) delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal certificato di verifica di conformità;
- b) di un indennizzo pari ad un decimo dell'importo delle attività non ancora eseguite.

In ogni caso, qualora il Contraente non acconsenta alla modifica delle condizioni economiche proposte e la Stazione appaltante sia costretta a recedere dal contratto e ad aderire alla nuova Convenzione Consip attiva, il Contraente si obbliga a proseguire il servizio sino al momento in cui la stazione appaltante avrà sottoscritto la nuova Convenzione Consip e sarà attivo il nuovo servizio.

ART. 14 – DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore è tenuto a stipulare polizza/e assicurativa/e per un massimale almeno pari a € 500.000,00 a copertura dei rischi professionali.

3. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività della copertura assicurativa di cui al precedente comma 2, l'Accordo Quadro ed ogni singolo contratto attuativo si risolveranno di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

4. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.

ART. 15 – MODIFICA DELLE CONDIZIONI NEGOZIALI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Le modifiche, nonché le varianti, dell'accordo quadro e/o dei relativi contratti attuativi in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste all'art. 106 d.lgs. 50/2016.

ART. 16 – SUBAPPALTO

1. Ai sensi di quanto dispone l'art. 105 comma 2 del D.lgs. 50/2016 sono da eseguire a cura dell'aggiudicatario, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, le prestazioni indicate ai punti 1, 2, 3 e 4, comma 2, art. 2 del presente Capitolato, in quanto strettamente correlate alla funzione di RSPP, rispondenti a precisi adempimenti a carico dei Datori di Lavoro nel rispetto del D.Lgs. 81/08 e fondamentali per la corretta gestione integrata del servizio.

2. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell'accordo quadro e dei singoli contratti attuativi i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

3. Il subappalto è ammesso previa autorizzazione del Comune di Firenze purché l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'Accordo Quadro, all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o parti di servizi che si intende subappaltare e il fornitore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

4. Il fornitore deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante il fornitore trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84, e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore. Quest'ultima dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

5. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

6. Il Comune di Firenze provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Se il subappalto è di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o comunque inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione sono ridotti della metà.

7. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il Comune di Firenze non autorizzerà il subappalto.

8. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'amministrazione contraente procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

9. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

10. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane responsabile nei confronti dell'Amministrazione Contraente, in solido con il subappaltatore, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

11. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

12. Resta inteso che l'Amministrazione contraente prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) del subappaltatore - attestante la regolarità del medesimo in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

13. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, l'amministrazione contraente tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

14. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

15. Ai sensi dell'art. 105, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro. Il fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

16. In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l'amministrazione contraente revocherà l'autorizzazione al subappalto.

Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n.248/2006, dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.

17. Il Comune di Firenze provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C) n. 1 del 10/01/2008 e ss.mm.ii..

18. Ai sensi dell'art. 105 comma 3 del Codice non si configurano come attività affidate in subappalto l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante, nonché le prestazioni rese in favore del fornitore in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto, fermo restando che i relativi contratti debbono essere depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo quadro.

19. Si applica in ogni caso quanto previsto dall'art. 105 D.lgs. 50/2016.

ART. 17 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo quadro ed i singoli contratti attuativi, a pena di nullità della cessione medesima.

ART. 18 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione Contraente dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione contraente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione Contraente è tenuta ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

ART. 19 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e

s.m.i..

4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione contraente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.

5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

6. L'Amministrazione contraente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere al Comune di Firenze, oltre alle informazioni di cui all'art. 105 comma 2 D. Lgs. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che l'amministrazione contraente si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

7. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

ART. 20 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DELLA RISERVATEZZA

1. In applicazione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali (il vigente D. Lgs. 101/2018), il Titolare del trattamento dei dati personali relativi all'Accordo quadro e ai singoli contratti attuativi è il Comune di Firenze.

2. Il fornitore, nella persona di un suo idoneo legale rappresentante, è Responsabile del trattamento dei dati personali trattati in esecuzione dell'accordo quadro e dei singoli contratti attuativi, assumendo gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

3. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del

rapporto contrattuale.

4. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'accordo quadro e dei singoli contratti attuativi; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

5. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

6. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell'accordo quadro, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto altro previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs. 101/2018) e ulteriori provvedimenti in materia.

8. Per il trattamento di dati personali soggetti a tutela del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) che dovesse essere effettuato ai fini dell'esecuzione del servizio oggetto dell'accordo quadro, il fornitore dovrà prevedere sistemi di crittografia per la protezione dei dati.

ART. 21 - FORMA

1. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata. Si precisa che, ai fini della stipula del contratto di appalto in modalità elettronica, il legale rappresentante del soggetto aggiudicatario che sottoscrive il contratto dovrà essere in possesso di firma digitale, ai sensi delle disposizioni del CAD.

2. Ai sensi dell'art. 32 comma 14-bis del D. Lgs. 50/2016 il presente capitolato costituisce parte integrante dell'accordo quadro.

ART. 22 – ANTICIPAZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, è prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (per cento) dell'importo contrattuale risultante dal singolo contratto attuativo, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto stesso ed entro 15 giorni dall'effettivo inizio delle attività come accertato dal RUP.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni:

- a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione secondo il cronoprogramma delle attività;
- b) l'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel caso dei

lavori, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all'integrale compensazione;

- c) la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del D. Lgs. 385/1993, o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione;

3. L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione del servizio l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

4. L'appaltatore decade dall'anticipazione, con l'obbligo di restituzione, se l'esecuzione del servizio non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano alla stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

5. La stazione appaltante procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 2 in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 3 o in caso di decadenza dell'anticipazione di cui al comma 4, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

ART. 23 – ALLEGATI

- Allegato 1 – Esami strumentali
- Allegato 2 – Direzioni, numero sedi principali e numero dipendenti
- Allegato 3 – Attività/Mansioni

ALLEGATO 1: ESAMI STRUMENTALI			
	DESCRIZIONE	VALORE	UNITÁ DI MISURA
1	Indagine microclimatica per la determinazione dello stato generico degli ambienti di lavoro (tipo "A")	€ 13,50	€ / rilevamento
2	Indagine microclimatica finalizzata alla verifica della variazione del microclima nel corso della giornata lavorativa, con durata minima del rilievo pari a 6 ore (tipo "B")	€ 96,30	€ / rilevamento
3	Indagini microclimatiche per singola postazione per la verifica delle condizioni di benessere, con misurazioni effettuate al livello testa, tronco, piedi (tipo "C")	€ 13,50	€ / rilevamento
4	Misurazioni dei ricambi d'aria	€ 10,70	€ / rilevamento
5	Indagine illuminotecnica finalizzata alla verifica delle condizioni di illuminamento di un ambiente di lavoro (tipo "A")	€ 12,30	€ / rilevamento
6	Indagine illuminotecnica per la verifica dell'idoneità delle postazioni con videoterminale, con misure di illuminamento e luminanza secondo la specifica norma (tipo "B")	€ 5,50	€ / postazione
7	Rumore (tipo "A"): indagini finalizzate alla determinazione della rumorosità di macchine o impianti (determinazione del Leq e del Lpeak)	€ 15,90	€ / rilevamento
8	Rumore (tipo "B"): determinazione dell'esposizione personale al rumore ai sensi della specifica norma	€ 15,90	€ / lavoratore
9	Rumore (tipo "C"): mappa del rumore	€ 135,50	€ / giorni uomo
10	Rilevazione rumore mediante misure dosimetriche	€ 71,50	€ / giorni uomo
11	Vibrazioni corpo intero	€ 249,90	€ / giornata indagine
12	Vibrazioni mano-braccio	€ 178,30	€ / giornata indagine
13	Valutazione campi elettromagnetici a bassa frequenza - misure su apparecchiature o impianti specifici	€ 15,90	€ / rilevamento
14	Valutazione campi elettromagnetici ad alta frequenza - misure su apparecchiature o impianti specifici	€ 26,70	€ / rilevamento
15	Rilevazioni strumentali per radiazioni ottiche artificiali (ROA)	€ 125,00	€ / rilevamento
16	Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	€ 42,70	€ / giornata indagine
17	Misure ergonometriche e dei carichi di lavoro	€ 125,10	€ / giornata indagine
18	Misurazioni di inquinamento elettromagnetico	€ 249,90	€ / giornata indagine
19	Polveri totali	€ 19,50	€ / rilevamento
20	Fibre minerali (fibre vetrose, amianto ecc.)	€ 35,50	€ / rilevamento
21	Analisi di campioni massivi di amianto in MOCF	€ 71,50	€ / giornata indagine
22	Analisi di campioni massivi di amianto in SEM	€ 107,10	€ / giornata indagine
23	Analisi di campioni aerodispersi di amianto in MOCF	€ 78,30	€ / giornata indagine
24	Analisi di campioni aerodispersi di amianto in SEM	€ 114,30	€ / giornata indagine
25	Gram-negativi totali (Aerodispersi)	€ 89,10	€ / rilevamento
26	Composti organici volatili (VOC)	€ 35,50	€ / rilevamento
27	Det.qualità gas nell'aria (Cox, Nox, Sox, Ozono)	€ 57,10	€ / rilevamento
28	Acari	€ 26,70	€ / rilevamento
29	Lieviti,muffe,batteri (carica fungina totale)	€ 26,70	€ / rilevamento
30	Legionella	€ 35,50	€ / rilevamento
31	Carica batterica totale a 37°C /20°C	€ 8,70	€ / rilevamento
32	Prove di carico dei solai	€ 160,70	€ / rilevamento
33	Radon-Misurazione di concentrazione mediante collocazione di dosimetri	€ 142,70	€ / dosimetro
34	Radon - Misurazione di concentrazione mediante collocazione di dosimetri - da 2 a 10 dosimetri	€ 75,10	€ / dosimetro
35	Radon - Misurazione di concentrazione mediante collocazione di dosimetri - da 11 a 20 dosimetri	€ 35,50	€ / dosimetro
36	Radon - Misurazione di concentrazione mediante collocazione di dosimetri - oltre 20 dosimetri	€ 26,70	€ / dosimetro

ALLEGATO 2: DIREZIONI, NUMERO SEDI PRINCIPALI E NUMERO DIPENDENTI

DIREZIONE		SEDI PRINCIPALI (sedi con almeno 10 lavoratori e/o presenti)	NUMERO DIPENDENTI AL 31/05/2021 (fonte Direzione Risorse Umane)
1	AVVOCATURA	1	20
2	AMBIENTE	7	170
3	ATTIVITA' ECONOMICHE E TURISMO	2	82
4	CORPO POLIZIA MUNICIPALE	17	903
5	CULTURA E SPORT	19	175
6	CONSIGLIO COMUNALE	1	45
7	GARE APPALTI E PARTECIPATE	2	50
8	GENERALE	2	46
9	ISTRUZIONE	65	1119
10	NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	1	146
11	PATRIMONIO IMMOBILIARE	4	162
12	RISORSE FINANZIARIE	1	94
13	RISORSE UMANE	1	74
14	SERVIZI SOCIALI	14	302
15	SERVIZI TECNICI	2	174
16	SERVIZI TERRITORIALI E PROTEZIONE CIVILE	4	140
17	SISTEMI INFORMATIVI	1	75
18	URBANISTICA	1	98
19	UFFICIO DEL SINDACO	7	197
20	UFFICIO SEGRETERIA GENERALE E AFFARI ISTITUZIONALI	1	49
TOTALE		153	4121

ALLEGATO 3: ATTIVITÀ/MANSIONI

Addetto canile esecutore operatore
Addetto cimiteriale
Addetto conduzione impianti sportivi
Addetto cucina
Addetto/a socio assistenziale
Addetto tecnico
Agente di polizia municipale su strada e/o pubblico
Autista conduttore automezzi particolari (es. ex pat. C, D, E)
Boscaiolo
Dirigente
Edile
Esecutore servizi educativi asili nido
Esecutore servizi educativi scuola dell'infanzia
Facchino
Giardiniere
Impiegato/a
Insegnante scuola dell'infanzia
Istruttore/Educatore asili nido
Magazziniere
Meccanico auto-moto
Operatore cuciniere asili nido
Portiere - usciere - fattorino - portalettere - messo - custode esecutore di piccole pulizie e piccoli trasporti
Responsabile/Addetto servizio prevenzione e protezione
Tecnico Protezione Civile
Tipografo